



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
Area II bis – Raccordo con gli Enti Locali e consultazioni Elettorali

Prot./Area II bis St. Civ.

Napoli, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci, Commissioni
Straordinarie e Commissari e dei
Comuni della Provincia di
Napoli

CIRCOLARE N. 6 / Stato Civile 2014

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del 12 febbraio 2014, recante modalità di comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale, di anagrafe e di stato civile, nonché tra comuni e notai per le convenzioni matrimoniali, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e e) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per i Servizi Demografici- con circolare n.11/2014 ha reso noto che nella Gazzetta Ufficiale n. 46, del 25 febbraio u.s., è stato pubblicato il decreto interministeriale indicato in oggetto, recante la disciplina delle modalità di attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Il citato art. 6, rubricato "*comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni*", stabilisce che alcune comunicazioni, previste da leggi e regolamenti, siano effettuate esclusivamente in modalità telematica, in conformità alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, recato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD).

Tra tali comunicazioni, da effettuare con il solo strumento telematico sono incluse quelle - oggetto del decreto in argomento - previste dal regolamento sull'ordinamento dello stato civile e dal regolamento anagrafico (art. 6, c1, lett. a), nonché le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'art.162, codice civile (art. 6, e. 1, lett.c).

In particolare, per quanto riguarda le comunicazioni in materia anagrafica, l'art. 2 del decreto fa espressamente salve le modalità di comunicazione che saranno introdotte in attuazione della disciplina istitutiva dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, in relazione ai servizi che saranno dalla stessa erogati, ai sensi dell'art. 62 del CAD. Il medesimo art. 2 prevede che i comuni, in applicazione dell'articolo 47, comma 2, del CAD, utilizzino sistemi di posta elettronica istituzionale o di cooperazione applicativa, secondo una delle seguenti modalità:

- a) sottoscrizione con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
- b) segnatura di protocollo di cui all'art. 55, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) quando è comunque possibile accertarne la provenienza, secondo quanto



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
Area II bis – Raccordo con gli Enti Locali e consultazioni Elettorali

- previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD;
- d) in caso di trasmissione attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.

Con riguardo alle comunicazioni e trasmissioni previste dal regolamento dello stato civile, di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, l'art. 3 del decreto ne dispone l'effettuazione mediante i sistemi indicati agli articoli 1 e 2, sempre ai sensi dell'art. 47, comma 1, del CAD.

In base all'articolo 4, infine, le comunicazioni e le trasmissioni degli atti dai notai ai comuni, anche ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali di cui al summenzionato art. 162 del codice civile, sono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata e gli atti, trasmessi unitamente alla comunicazione, sono firmati digitalmente per attestarne la conformità all'originale.

Nell'occasione, si richiama l'attenzione sul peculiare regime di pubblicità delle citate convenzioni matrimoniali che, per consolidata giurisprudenza (Corte di Cassazione, SS. UU., sentenza 13 ottobre 2009, n. 21658; Sez. 1 Civile, sentenza 22 gennaio 1986, n. 397) sono opponibili ai terzi proprio per effetto dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio: tale adempimento presso gli uffici dello stato civile, quindi, dovrà essere sempre accurato e tempestivo, non appena la convenzione pervenga dal notaio stipulante, al fine di prevenire ogni possibile ipotesi di responsabilità risarcitoria nei riguardi dei terzi interessati dalla convenzione.

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler notiziare gli uffici interessati del contenuto della presente circolare, assumendo, altresì, ogni opportuna iniziativa tesa a garantire l'esatto adempimento.

Si resta in attesa di cortese cenno di ricevuta ed assicurazione.

p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
(ESPOSITO)

IL DIRIGENTE AREA II BIS
(Goggia)

FV

e:mail: elettorale.pref_napoli@interno.it